



COMUNE DI SAMONE
Provincia di Trento

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO
DEGLI APPOSTAMENTI FISSI DI CACCIA
SU AREE DI PROPRIETA' DEL
COMUNE DI SAMONE**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 27.08.2024

Sommario

Art. 1 Principi generali del regolamento	3
Art. 2 Ambito di applicazione	3
Art. 3 Denuncia di realizzazione dell'appostamento fisso di caccia	3
Art. 4 Consenso alla realizzazione dell'appostamento fisso di caccia	3
Art. 5 Obbligo di affissione della tabella identificativa sul manufatto	3
Art. 6 Limite al numero di appostamenti fissi di caccia	4
Art. 7 Responsabilità	4
Art. 8 Termini di validità del consenso alla realizzazione dell'appostamento fisso di caccia	4
Art. 9 Decadenza del consenso alla realizzazione dell'appostamento fisso di caccia	4
Art. 10 Sospensione del consenso alla realizzazione dell'appostamento fisso di caccia	4
Art. 11 Rimozione del manufatto	4
Art. 12 Disposizioni transitorie	5
Art. 13 Sorveglianza e vigilanza	5
Art. 14 Sanzioni	5

Art. 1 Principi generali del regolamento

1. Le modalità di realizzazione e del mantenimento degli appostamenti fissi di caccia sono disciplinati dalle seguenti norme:
 - Legge Provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 e ss.mm.;
 - Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1472 dd. 10.08.2018.
2. Gli appostamenti fissi di caccia sono soggetti alla sola presentazione della denuncia al comune territorialmente competente, in applicazione dell'art. 5 bis della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, non richiedendo autorizzazione paesaggistica e sono interventi liberi sotto il profilo edilizio ai sensi dell'articolo 78 comma 2, lettera h) della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15.
3. Il presente regolamento disciplina le modalità di denuncia e le modalità e i termini di espressione del consenso, da parte del Comune, alla realizzazione dell'appostamento fisso di caccia.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Le norme del presente Regolamento si applicano su aree pubbliche o private insistenti nel Comune Catastale di Samone o su diverso comunale catastale, contraddistinte dal diritto di proprietà del Comune di Samone.

Art. 3 Denuncia di realizzazione dell'appostamento fisso di caccia.

1. La denuncia di realizzazione dell'appostamento fisso di caccia deve essere presentata da un soggetto in possesso di regolare licenza di caccia nella locale riserva di caccia.
2. La denuncia, sulla base del modulo di domanda che sarà messo a disposizione del Comune ai sensi dell'art. 27 comma 5 bis della L.P. 9 dicembre 1991, n. 24, è soggetta ad imposta di bollo nella misura attuale di 16,00 euro.
3. Alla denuncia devono essere allegati:
 - a. idonea planimetria che ne definisca la localizzazione;
 - b. consenso scritto del proprietario e del conduttore del fondo (nel caso di terreno privato);
 - c. dichiarazione del tipo di appostamento realizzato (per la caccia agli ungulati o alla migratoria);

Art. 4 Consenso alla realizzazione dell'appostamento fisso di caccia.

1. Nel caso in cui l'appostamento sia realizzato su aree insistenti nel Comune Catastale di Samone e intavolate a favore del Comune stesso, la denuncia integra la richiesta del consenso del proprietario del fondo.
2. Nel caso in cui l'appostamento sia realizzato su aree ricadenti in diverso comunale catastale, contraddistinte dal diritto di proprietà del Comune di Samone, la denuncia andrà presentata nel Comune competente catastalmente, allegando il consenso del Comune di Samone richiesto preventivamente.
3. I competenti uffici comunali, in seguito alla presentazione della denuncia di cui al precedente comma 1 o della richiesta di cui al precedente comma 2, previo confronto con il competente Custode Forestale, procedono alla verifica della documentazione depositata con particolare riguardo alla regolarità e completezza dei dati e degli allegati obbligatori, procedono successivamente alla predisposizione della deliberazione della Giunta comunale con la quale il comune esprime il consenso.
4. Dell'avvenuta adozione del provvedimento viene data comunicazione scritta al denunziante o al richiedente ad avvenuta esecutività dello stesso.

Art. 5 Obbligo di affissione della tabella identificativa sul manufatto.

1. Sul manufatto facente funzione di appostamento fisso di caccia, andrà affissa una tabella conforme al modello allegato al presente Regolamento che riporta anche le informazioni minime contrassegnate dalla lettera F) di cui al Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 17 novembre 1992, n. 16-69/Leg., ovvero del Regolamento di esecuzione della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24.
2. La tabella sarà fornita a cura del Comune e riporterà il codice identificativo dell'appostamento,

gli estremi della Deliberazione della Giunta comunale integrante il consenso dell'ente proprietario e la scadenza della stessa.

Art. 6 Limite al numero di appostamenti fissi di caccia.

1. Il Comune rilascerà il consenso alla realizzazione di un solo appostamento per la caccia agli ungulati e un solo appostamento per la caccia alla migratoria, per ogni cacciatore, fino a un massimo di venti appostamenti (di qualsiasi genere) complessivamente insistenti sul territorio del Comune Catastale di Samone o su diverso comunale catastale, contraddistinte dal diritto di proprietà del Comune di Samone.
2. Il limite complessivo di appostamenti sul territorio pubblico oggetto di regolamentazione non trova applicazione per le aree di proprietà privata, né gli appostamenti sulle medesime realizzati rientrati nel computo numerico medesimo.
3. L'appostamento è cedibile ad altro soggetto previa presentazione di apposita denuncia.

Art. 7 Responsabilità.

1. Il soggetto che presenta la denuncia per la realizzazione dell'appostamento di caccia solleva il Comune da ogni responsabilità civile e penale.
2. Sarà obbligo del cacciatore assicurare il mantenimento e decoro dell'appostamento fisso, garantendo un accesso in sicurezza e rimanendo responsabile di eventuali danni causati a terzi dal manufatto.

Art. 8 Termini di validità del consenso alla realizzazione dell'appostamento fisso di caccia.

1. Il consenso alla realizzazione e mantenimento di appostamento fisso di caccia su aree di proprietà comunale, ha durata di 9 anni dalla data di rilascio dello stesso.
2. Allo scadere del termine di cui al comma precedente, l'interessato può chiedere il rinnovo provvedendo a depositare presso i competenti uffici comunali la relativa denuncia, secondo le modalità indicate all'art. 3 del presente Regolamento.
3. Il cacciatore avrà diritto di prelazione per la conservazione dell'appostamento.
4. Nel caso di mancata richiesta di rinnovo l'appostamento dovrà essere rimosso salvo accordi con l'eventuale subentrante, il quale dovrà presentare apposita denuncia.
5. Nel caso di cessazione dell'uso dell'appostamento prima del termine di cui al comma 1, il cacciatore dovrà presentare denuncia di dismissione - su modulo predisposto dal Comune - e l'appostamento dovrà essere rimosso salvo accordi con l'eventuale subentrante. Il subentrante dovrà presentare apposita denuncia.

Art. 9 Decadenza del consenso alla realizzazione dell'appostamento fisso di caccia.

1. Il consenso del Comune si intende decaduto nel caso di cessazione del denunziante dell'appartenenza alla Sezione Cacciatori competente territorialmente e il manufatto deve essere rimosso.
2. Nel caso di cessazione temporanea dell'appartenenza, il cacciatore può chiedere, motivando, una sospensione temporanea all'utilizzo dell'appostamento entro un termine massimo di 2 anni. Al termine dei due anni l'appostamento andrà ceduto ad altro cacciatore o smantellato a cura e spese dell'ultimo detentore.

Art. 10 Sospensione del consenso alla realizzazione dell'appostamento fisso di caccia.

1. Il consenso alla realizzazione dell'appostamento fisso di caccia si intende sospeso per motivazioni di natura cautelare o per necessità dell'Amministrazione comunale, limitatamente al solo tempo necessario a fronteggiare situazioni temporanee o per rispondere alle necessità.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il Comune può richiedere la temporanea rimozione del manufatto.

Art. 11 Rimozione del manufatto.

1. In tutti i casi in cui il presente regolamento prevede la rimozione del manufatto e il cacciatore

non adempie, provvederà il comune mediante proprio personale, salvo addebito dei costi al cacciatore inadempiente.

Art. 12 Disposizioni transitorie

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sarà rilasciato d'ufficio il consenso per gli appostamenti già denunciati. La durata di cui all'art. 8 decorrerà dalla data di comunicazione del rilascio d'ufficio del consenso.
2. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sarà effettuata una ricognizione degli appostamenti di caccia non denunciati. Se il soggetto che ha costruito il manufatto è individuabile, egli dovrà provvedere a regolarizzare la situazione (presentazione della denuncia) o alla rimozione dell'appostamento. Nel caso in cui il soggetto non sia individuabile, il Comune provvederà alla rimozione con proprio personale.

Art. 13 Sorveglianza e vigilanza

1. La sorveglianza e la vigilanza dell'ottemperanza delle prescrizioni dettate dal presente regolamento è demandata al Custode forestale territorialmente competente d'intesa con i competenti uffici comunali.

Art. 14 Sanzioni

1. Per tutte le violazioni alle norme del presente Regolamento per le quali non è prevista l'irrogazione di specifiche sanzioni, si applica quanto previsto dall'art 7/bis del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.
2. Salvo i casi più gravi disciplinati dal Codice Penale e di Procedura Penale, per quanto riguarda l'attività sanzionatoria e la gestione dei contenziosi, si applica quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.